Sentenza n. 8 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Roberto Angioni, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, **in esito all'udienza in data 25 gennaio 2024**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **31786** del registro di Segreteria promosso da:

R. G., omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Giacon (C.F GCNGPP73L12E512K) presso il cui studio in San Bonifacio (VR), Via Camporosolo n. 26 è per elezione domiciliato (pec: avvgiuseppegiacon@puntopec.it)

RICORRENTE

avverso

MINISTERO DELLA DIFESA (C.F. 80425650589), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso a mezzo del Funzionario Amministrativo dott. Adriano ROTONDI, Capo della 1^ Sezione del Servizio Contenzioso del 2° Reparto di questa Direzione Generale, C.F. RTNDRN69M16A720T, d

RESISTENTE

e contro

INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, - c.f.: 80078750587), con Sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Guadagnino (c.f. GDGNGL61P27M088U; pec avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov), per procura alle liti a rogito del notaio Roberto Fantini del 23.01.2023, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, Santa Croce 929

RESISTENTE

LETTO il ricorso introduttivo;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITI all'odierna udienza, tenutasi con l'assistenza della Sig.ra Doriana Tornielli, l'Avv. Emanuele Ghiotto per il ricorrente e l'Avv. Angelo Guadagnino per l'INPS;

Premesso in

FATTO

I. Con ricorso del 26 ottobre 2022, ritualmente notificato, il Caporal Maggiore Capo Scelto Q.S. R. G. ricorreva affinché - in ragione del rigetto della domanda di riconoscimento della causa di servizio e della concessione dell'equo indennizzo di cui al Decreto n. 115 del 21.01.2022 del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza militare e della leva, notificatogli in data 04.02.2022 - venisse accertata la causa di servizio, quale presupposto per la concessione della futura pensione, della patologia "*coxartrosi sinistra avanzata con limitazione articolare e della deambulazione",* trattata con intervento di artroprotesi totale.

Lamentava il ricorrente che una volta ricevuta l'idoneità al servizio nell'anno 1998 all'esito della visita di leva e poi successivamente, nel maggio 1999, arruolatosi come volontario in forma breve nel 17° Reggimento addestramento volontari "Acqui" a Sora (FR), aveva svolto numerose attività addestrative e operative, quali a titolo esemplificativo aviolanci, missioni

fuori area, marce zavorrate e utilizzo di equipaggiamenti vari con pesi rilevanti protrattesi nel corso degli anni che avevano determinato l'insorgenza della predetta patologia, quanto meno in termini concausali.

Descritto nel dettaglio lo svolgimento delle mansioni operative svolte nel corso degli anni e l'insorgenza della malattia, deduceva quindi l'illegittima del decreto che aveva rigettato la sua istanza alla luce degli accertamenti medici di parte riversati in atti, chiedendo che in via istruttoria venisse se del caso disposta apposita CTU medico-legale.

II. Con memoria del 28 febbraio 2023 si costituiva in giudizio l'INPS, il quale deduceva l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto, evidenziando la necessità di verificare la sussistenza della giurisdizione contabile ed eccependo l'improponibilità e l'inammissibilità delle domande proposte nei suoi confronti a termini dell'art.153 lett.B CGC per difetto di preventiva domanda amministrativa.

III. Con memoria del 16/17 marzo 2023, il Ministero della Difesa, costituitosi in giudizio, contestava l'avversa domanda, chiedendone il rigetto, eccependo il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice Amministrativo e comunque l'inammissibilità del ricorso per carenza di domanda amministrativa e di provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 153 comma 1 lett. b) del codice della giustizia contabile, oltre che per carenza di interesse ad agire.

IV. All'udienza del 28 marzo 2023 veniva disposto rinvio della trattazione in considerazione della pendenza, rilevante nel caso di specie, di una questione di massima devoluta alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in merito all'interpretazione dell'art.153 CGC.

Disposto ulteriore rinvio all'udienza del 12.12.2023 per indisponibilità del Giudice**,** con atto di rinuncia agli atti trasmesso alla cancelleria della Sezione in data 24 gennaio 2023, il ricorrente dava atto che con decreto n.2652 del 9.6.2023 il Ministero della Difesa aveva provveduto all'annullamento del decreto n.115 del 21.1.2022, e aveva riconosciuto la dipendenza della dipendenza della malattia da causa di servizio. Chieeva pertanto il

ricorrente che il giudizio venisse dichiarato estinto con spese integralmente compensate tra le parti.

Nella medesima data del 24 gennaio 2024 il Ministero della Difesa depositava in atti la dichiarazione di accettazione della rinuncia, esprimendo accordo sulla regolamentazione delle spese del giudizio con compensazione delle stesse tra le parti.

V. All'udienza odierna parte ricorrente a mezzo dell'Avv. Emanuele Ghiotto confermava la rinuncia agli atti e l'Avv. Guadagnino nell'interesse dell'INPS comunicava l'accettazione anche nell'interesse dell'Istituto con accordo per la compensazione delle spese di lite.

Considerato in

DIRITTO

La formalizzazione della rinuncia agli atti del giudizio da parte del ricorrente, debitamente accettata dalle altre parti del giudizio, impone al Giudice di definire il giudizio con una pronuncia di estinzione del giudizio ai sensi dell'art.110 CGC, rimanendo preclusa ogni differente valutazione, anche sotto il profilo dell'eventuale sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione lite.

Inoltre, sussistendo accordo per la regolamentazione delle spese, non vi è luogo a provvedere sulle stesse.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- Dichiara l'estinzione del giudizio
- Nulla sulle spese

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO

(f.to digitalmente)

Consigliere Roberto Angioni

Depositata in Segreteria il 30/01/2024

Il Funzionario preposto

(f.to digitalmente)